



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12858 del 2022, proposto da Eloisa Federici, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Marmioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Forze Armate e Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Giuseppina Pastore, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

- del provvedimento del 27 luglio 2022, comunicato con pec del 2 agosto 2022 (prot. 2 numero: U-056967/2022), con cui la Commissione ha deliberato l'esclusione della ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di trenta unità di personale con

il profilo di Analista di organizzazione, area III, F1;

- della graduatoria vincitori e idonei del Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Analista di organizzazione, Area terza, Fascia economica F1 Codice ORG-CASS - 30 unità, pubblicata sul sito web del Ministero della Giustizia in data 23 settembre 2022;

- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione, ivi compresi tutti i verbali della Commissione di valutazione, ove occorra, e in parte qua, il Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse, gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori, i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 la dott.ssa Marianna Scali;

Ritenuto opportuno che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ovvero dei soggetti inclusi nella graduatoria di merito del 23 settembre 2022 destinati ad essere "sopravanzati" in caso di accoglimento del presente ricorso;

Ulteriormente preso atto che, nel corso della camera di consiglio, con dichiarazione resa a verbale, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla notifica del ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 cod.proc.amm., il quale prevede *che "quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità"*;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod.proc.amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all’espletamento dell’incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto pertanto di dover rinviare la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 22 febbraio 2023, all’esito dell’adempimento relativo all’integrazione del contraddittorio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione e rinvia per la prosecuzione della trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 22 febbraio 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Marianna Scali, Referendario, Estensore

Giuseppe Bianchi, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Marianna Scali**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**